
Determinazione dirigenziale n. 7723 del 3/09/2020. DD n. 5521/2020 avente ad oggetto <Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Misura 16 "Cooperazione" - Sottomisura 16.7 – "Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo" - Intervento 16.7.1 "Sostegno per strategie di sviluppo non partecipativo". Avviso pubblico recante disposizioni per la concessione del sostegno.> - Modifica.

Comunicazioni e F.A.Q. - **Aggiornamento al 17/02/2021**

A. Articolo 1 – Oggetto e Finalità

Quesito n. 1. Alla voce successiva alla descrizione dei Focus di intervento ed in riferimento al Regolamento UE 1303/2013, articoli n. 32, par. 2 e n. 2, par. 19, è prevista l'esclusione dei GAL da tutte le attività propedeutiche, di indirizzo, di consulenza, di organizzazione e di gestione relative al presente bando?

Risposta: I soggetti che possono aderire al partenariato sono quelli previsti all'art. 7 del bando. All'Art. 1 "oggetto e finalità" è stabilito che "la strategia di sviluppo locale della sottomisura 16.7, nel rispetto dell'art. 35, lett. i) del Reg. (UE) 1305/13 è attuata da associazioni di partenariati diversi da quelli definiti all'art. par 19 del Reg.(UE) 1303/13 (strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo), non rientrando tra i beneficiari della presente tipologia di intervento i partenariati concepiti e realizzati da GAL così come definiti all'art. 32, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1303/13. La proposta progettuale è elaborata dal partenariato. Gli studi relativi alla progettazione, gli studi di fattibilità, la stesura di piani di attività, l'elaborazione di strategie di sviluppo diverse da quelle di tipo partecipativo di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono ammissibili se correlati all'intervento specifico della sottomisura o agli obiettivi specifici del progetto e se ritenute congrue. L'ambito territoriale della proposta di Strategia di Cooperazione è sub-regionale e comunque più ristretta rispetto a ciascuna area omogenea individuata per la selezione dei GAL dell'Umbria.

Quesito n. 2. le singole aziende che partecipano in compartecipazione devono presentare un loro progetto unito al nostro che rispetti i requisiti nel bando?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 1 e 10 dell'Avviso la proposta progettuale di strategia di cooperazione deve essere unica non una sommatoria di progetti. La proposta progettuale di strategia di cooperazione per lo sviluppo locale di tipo non partecipativo è redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato I) dell'Avviso.

B. Articolo 2 – Definizioni

Quesito n. 1. I partner possono essere finanziatori oppure anche Sostenitori con semplice donazione di denaro? Dato che nella Descrizione quando si legge : "e/o" quella "o" dovrebbe significare "oppure"; quindi la nostra interpretazione è che oltre ai Partner finanziatori dell'investimento di loro competenza, ci potrebbero essere anche dei Partner Sostenitori che potranno usufruire di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dal progetto generale. E' giusta questa interpretazione?

Risposta: La definizione di partner indicata alla lettera I) del Paragrafo 2 prevede che il soggetto che aderisce al partenariato:

- debba sostenere l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza e usufruire dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto;
- usufruire dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto;

Nel secondo caso il partner è il soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di

cooperazione che usufruisce di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso senza richiedere contributi. Tale soggetto non riceverà alcuna compensazione o rimborso per le attività sostenute. E' soggetto a tutti gli obblighi previsti per i partner finanziatori in quanto compatibili, in particolare, il suo ruolo deve essere descritto e devono essere indicate le modalità e l'apporto fornito al progetto. Tale partner deve possedere i requisiti previsti dall'Art. 7 e ha l'onere di sottoscrivere l'accordo di partenariato.

I comuni come previsto dall'Art. 11 hanno l'obbligo di partecipare attivamente al progetto, in termini finanziari.

Quesito n. 2. Chiaramente solo quelli finanziatori potranno essere i beneficiari del contributo?

Risposta: Vedi faq precedente.

Quesito n. 3. Inoltre nell'eventualità che fossero possibili i Partner sostenitori non finanziatori, questi dovranno far parte dell'ATI o ATS?

Risposta: Vedi faq precedente.

Quesito n. 4. Si legge sia nel bando che nelle FAQ che i partner possono far parte del progetto di partenariato anche senza sostenere alcun onere finanziario ma avere una positiva ricaduta dei vantaggi. Pertanto se il partner non sostiene alcuna spesa da mettere a contributo nel progetto è soggetto comunque alla dichiarazione di De minimis?

Risposta: Nel caso in cui il soggetto partner (ad esclusione del Comune) non sostenga alcun onere finanziario, lo stesso non deve presentare alcuna dichiarazione "De minimis".

Quesito n. 5. fatto salvo quanto previsto all'articolo 14 "requisiti di ricevibilità", la documentazione che va allegata alla domanda di sostegno (art. 19) può essere integrabile anche successivamente alla presentazione della domanda di aiuti?

Risposta: No, la domanda di sostegno deve essere completa della documentazione prevista nel bando.

C. Articolo 4 – Aree ammissibili e ambito territoriale della strategia

Quesito n. 1. E' possibile prevedere che un comune che ricade in un'area GAL, possa fare un 'ATS con un Comune di un'area di un altro GAL?

Risposta: No, non è possibile in quanto, l'ambito territoriale della proposta di Strategia di Cooperazione è sub-regionale e comunque più ristretta rispetto a ciascuna area omogenea individuata per la selezione dei GAL dell'Umbria.

Quesito n. 2. le singole aziende che partecipano in compartecipazione devono presentare un loro progetto unito al nostro che rispetti i requisiti nel bando?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 1 e 10 dell'Avviso la proposta progettuale di strategia di cooperazione deve essere unica non una sommatoria di progetti. La proposta progettuale di strategia di cooperazione per lo sviluppo locale di tipo non partecipativo è redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato I) dell'Avviso.

Quesito n. 3. In caso si aggregino più Comuni ma nel partenariato entrerebbe un solo Comune, gli altri Comuni che ruolo avrebbero e la loro partecipazione finanziaria in che termini si dovrebbe misurare?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 4 “L’ambito territoriale della proposta di Strategia di Cooperazione è sub-regionale e comunque più ristretta rispetto a ciascuna area omogenea individuata per la selezione dei GAL dell’Umbria.

Ogni ambito territoriale o sua porzione può essere interessato da una sola strategia di cooperazione”. Al Paragrafo 11 è previsto che “Ciascun Comune può partecipare a più partenariati purché partecipi attivamente al progetto, in termini finanziari, ma in nessun caso può essere il capofila di più partenariati”.

Ciò significa che ogni porzione di territorio deve essere interessata da una sola strategia di cooperazione (proposta progettuale) e che tale previsione non è disattesa in caso di partecipazione di un Comune a più di una strategia di cooperazione, qualora coerenti, dal momento che un Comune per dimensioni, importanza strategica o altre caratteristiche potrebbe rientrare in diverse strategie di cooperazione che interessano altrettante porzioni di ambito territoriale.

Quesito n. 4. Nell’ambito dell’area di un GAL è in corso la progettazione di due Strategie di sviluppo “non partecipate” che riguardano tematiche totalmente differenti ed aree diverse che si sovrappongono solo parzialmente rispetto ad un territorio comunale: tutto ciò confligge con la previsione di cui all’articolo 4, comma 3 dell’Avviso pubblico??

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 4 “L’ambito territoriale della proposta di Strategia di Cooperazione è sub-regionale e comunque più ristretta rispetto a ciascuna area omogenea individuata per la selezione dei GAL dell’Umbria.

Ogni ambito territoriale o sua porzione può essere interessato da una sola strategia di cooperazione”. Al Paragrafo 11 è previsto che “Ciascun Comune può partecipare a più partenariati purché partecipi attivamente al progetto, in termini finanziari, ma in nessun caso può essere il capofila di più partenariati”. Ciò significa che ogni porzione di territorio deve essere interessata da una sola strategia di cooperazione (proposta progettuale), tuttavia tale previsione non è disattesa in caso di partecipazione di un Comune a più di una strategia di cooperazione, qualora coerente, dal momento che un Comune per dimensioni, importanza strategica o altre caratteristiche potrebbe rientrare in diverse strategie di cooperazione che interessano altrettante porzioni del proprio ambito territoriale.

Quesito n. 5. La progettualità dell’Associazione ricomprende i Comuni X, Y e Z ma il Comune Y presenta anche una sua Progettualità. Ne può essere approvata una sola?

Nel caso invece di 2 progetti che insistono su porzioni diverse dello stesso ambito territoriale? Potrebbero essere finanziati entrambi (ovviamente in base ai punteggi)?

Risposta: Vedi Faq quesito n. 3 Paragrafo 4.

D. Articolo 7 – Beneficiari

Quesito n. 1. Cosa significa essere soggetti attivi? Che devono avere già in corso dei progetti oppure che potrebbero attivarsi attraverso la realizzazione di questo bando?

Risposta: Per soggetti attivi si intendono soggetti che svolgono abitualmente attività di progettazione e di realizzazione di interventi di promozione territoriale e di servizi sociali/culturali/ricreativi. La progettazione e la realizzazione di interventi di promozione territoriale e di servizi sociali/culturali/ricreativi devono rientrare tra le attività dell’impresa.

Quesito n. 2. Az. Agricole sono obbligatorie nel partenariato?

Risposta: No non sono obbligatorie. Come previsto dall’art. 7 Beneficiari. beneficiari sono i partenariati pubblico-privati come definiti al paragrafo 2 dell’Avviso. Tali partenariati sono composti da Enti pubblici tra cui almeno un Comune in partenariato con uno o più soggetti privati.

Quesito n. 3. Sempre in merito alle associazioni di cui al quesito 5, alcune di esse potrebbero svolgere un ruolo di sostegno e di collaborazione al progetto (attraverso l’apporto dei volontari), ma senza sostenere costi e quindi senza chiedere sostegno finanziario : come si può inquadrare tale fattispecie? Dovrebbero essere comunque inseriti nella ATI/ATS e avere il fascicolo aziendale? In

caso negativo, come possono essere considerati nell'ambito del progetto?

Risposta: Per partecipare al progetto devo essere parte del partenariato pubblico/privato e quindi aprire un proprio fascicolo aziendale.

Quesito n. 4. Ipotizzando una domanda di sostegno presentata da COSTITUENDA ATS, con capofila un Comune e partenariato pubblico privato.

- *I Pubblici vengono coinvolti dal Capofila previa deliberazione di adesione degli stessi a partecipare al progetto;*
- *I privati vengono selezionati con procedura di evidenza pubblica.*

I privati che aderiranno all'ATI saranno oltre imprese, anche associazioni NON RICONOSCIUTE e SENZA PERSONALITA GIURIDICA. Il dubbio è se questi soggetti possono essere beneficiari di parte del contributo , a fronte di spese che sosterranno per le attività di progetto e che renderanno al Capofila dell'ATS;

Non sono annoverate tra i soggetti beneficiari le Fondazioni. Si chiede di sapere se l'elenco dell'art. 7 è non esaustivo, e se possono partecipare fondazioni con finalità ambientali e di tutela del paesaggio.

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 7 del Bando "Beneficiari" non è richiesto che le associazioni siano riconosciute. Pertanto possono aderire al partenariato pubblico privato Associazioni con e senza personalità giuridica purché in possesso delle caratteristiche richieste dal Paragrafo medesimo. Le fondazioni possono partecipare al partenariato se rientrano nella seguente definizione prevista dal paragrafo 7: "altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale".

Quesito n. 5. Sempre in merito alle associazioni, alcune di esse potrebbero svolgere un ruolo di sostegno e di collaborazione al progetto (attraverso l'apporto dei volontari), ma senza sostenere costi e quindi senza chiedere sostegno finanziario : come si può inquadrare tale fattispecie? Dovrebbero essere comunque inseriti nella ATI/ATS e avere il fascicolo aziendale? In caso negativo, come possono essere considerati nell'ambito del progetto?

Risposta: Per partecipare al progetto devo essere parte del partenariato pubblico/privato e quindi aprire un proprio fascicolo aziendale.

Quesito n. 6. E' scritto: I soggetti privati (con almeno una sede operativa sul territorio regionale), sono individuati tra i seguenti:

imprese agricole, agroalimentari e forestali singole o associate, associazioni che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario (escluse le associazioni di tipo sindacale e di categoria), PMI artigiane, turistiche e culturali, di comunicazione e marketing territoriale in forma singola o associata, associazioni culturali, ricreative e sportive non a scopo di lucro e altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale.

Quando si scrive che nel partenariato è essenziale che ci siano dei privati che finanziano, ci si riferisce ai soli privati intesi come impresa (quindi iscritti alla Camera di Commercio, o a tutte le forme di attività gestite da privati indicate nell'articolo 7?

Risposta: I beneficiari sono i soggetti giuridici indicati al Paragrafo 7 del Bando. I partner privati che partecipano al progetto sono specificamente indicati nel medesimo articolo.

Quesito n. 7. Un Consorzio di Strutture Ricettive (che non ha tra gli associati enti pubblici) può essere inserito tra i partner?

Risposta: Ai sensi dell'art. 7 possono partecipare al partenariato "i **soggetti privati (con almeno una sede operativa sul territorio regionale), sono individuati tra i seguenti: imprese agricole, agroalimentari e forestali singole o associate, associazioni che svolgono attività nell'ambito della promozione, della ricerca e dell'innovazione, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario (escluse le associazioni di tipo sindacale e di categoria), PMI artigiane, turistiche e culturali, di comunicazione e marketing territoriale in forma singola o associata, associazioni culturali, ricreative e sportive non a scopo di lucro e altri soggetti privati attivi**

nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale”.

Il consorzio di strutture recettive può aderire al partenariato qualora rientri in una delle suddette categorie. La sua qualificazione dipende dallo scopo e dall'attività dell'ente. Infatti, lo stesso potrebbe essere incluso nella categoria residuale che prevede **“altri soggetti privati attivi nella progettazione e realizzazione di eventi di promozione territoriale” ovvero qualificata come impresa turistica o non rientrare in nessuna delle categorie descritte.**

Quesito n. 8. I beneficiari sono composti da almeno un Comune in partenariato con uno o più soggetti privati e/o pubblici.

Oltre al Comune possono far parte del partenariato quali soggetti pubblici altri enti pubblici o società a partecipazione pubblica che abbiano almeno una sede nel territorio regionale (ad esempio: Enti di ricerca riconosciuti, Istituti scolastici, Università, ecc..).

1. cosa si intende precisamente per Ente/Soggetto Pubblico?
2. il termine include anche un Comune?

Risposta: Per Enti pubblici si intendono in maniera non esaustiva tutti i soggetti indicati all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001 e comunque gli enti, con soggettività giuridica pubblica, a cui la legge attribuisce il dovere giuridico di perseguire un particolare interesse pubblico e che esercitano funzioni amministrative. Tra questi rientra certamente il Comune quale ente locale.

Quesito n. 9. Potremmo includere nel Partenariato anche la “Sapienza” Università di Roma?

Risposta: Ai sensi del paragrafo 7 del Bando I beneficiari sono composti da almeno un Comune in partenariato con uno o più soggetti privati e/o pubblici.

Oltre al Comune possono far parte del partenariato quali soggetti pubblici altri enti pubblici o società a partecipazione pubblica che abbiano almeno una sede nel territorio regionale (ad esempio: Enti di ricerca riconosciuti, Istituti scolastici, Università, ecc..). Pertanto l'Università “Sapienza” di Roma può essere partner esclusivamente nel caso in cui abbia una sede nel territorio regionale.

Quesito n. 10. Tra i beneficiari nell'elenco rientrano “altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale”, nelle faq si specifica anche Per soggetti attivi si intendono soggetti che svolgono abitualmente attività di progettazione e di realizzazione di interventi di promozione territoriale e di servizi sociali/culturali/ricreativi, quindi può rientrare tra i possibili partner una cooperativa sociale operante nel Comune?

Risposta: Sì, se è un soggetto attivo nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale.

Quesito n. 11. Tra i beneficiari che possono presentare il progetto rispondendo al bando c'è anche l'Associazione già costituita, un'associazione che per caratteristiche ha al suo interno enti pubblici e privati e di più settori, come possono indicare la multisettorialità nel formulario?

Risposta: Nel formulario devono essere indicate le attività dei soci (enti pubblici e privati) dell'associazione.

Quesito n. 12. Un ente pubblico deve rispondere alla manifestazione di interesse aperta dai comuni?

Risposta: Il Comune, in qualità di soggetto promotore, che intende partecipare al presente avviso, una volta definita la linea tematica di intervento, provvede ad individuare i soggetti partner sia pubblici che privati con cui costituire il partenariato, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico (Par.17).

In caso di partenariati costituendi, nella costituzione del partenariato pubblico-privato, il Comune assume il ruolo promotore e dovrà garantire il rispetto delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di Partenariato Pubblico-Privato e procedere alla selezione dei partner privati attraverso una procedura di evidenza pubblica con l'adozione di criteri di selezione all'uopo individuati dal medesimo Comune (Par. 7).

Gli Enti pubblici si associano nel partenariato su base volontaria in relazione alla strategia di cooperazione per lo sviluppo del territorio per l'ambito individuato. (Par.7)

Quesito n. 13. Si tratta di un caso specifico in cui il soggetto beneficiario è un'associazione riconosciuta, già costituita e composta da aziende private, Comuni, camere di commercio. In quanto associazione già costituita, non c'è un capofila, quindi i Comuni aderenti possono presentare un'altra domanda in qualità di capofila. È corretto?

Risposta: E' corretto.

Quesito n. 14. Al punto finale del secondo capoverso si legge: "e altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale". questo significa che possiamo considerare dei tecnici privati (Ingegneri e/o Geometri) che ci aiutino o redigano la progettazione e direzione dei lavori?

Risposta: Vedi faq Quesito n. 1. paragrafo.

Quesito n. 15. Può una Associazione già costituita – formata da Comuni e aziende localizzati in più GAL – presentare un progetto in qualità di beneficiario, attuando però una strategia di Cooperazione che riguarda una porzione di un singolo GAL?

Risposta: Qualora l'associazione riconosciuta sia la forma giuridica di costituzione del partenariato scelta per la partecipazione all'Avviso pubblico deve rispettare i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 11 dell'Avviso pubblico e la strategia di cooperazione deve interessare un ambito territoriale più ristretto rispetto a ciascuna area omogenea individuata per la selezione dei GAL dell'Umbria. Una volta individuato l'ambito territoriale o porzione di esso possono aderire al partenariato esclusivamente i Comuni che ricadono in esso.

Quesito n. 16. Qualora la prima domanda avesse risposta negativa, può l'associazione aderire ad altri progetti? in quest'ultimo caso rappresenterebbe una entità singola (non un partenariato pubblico-privato) che entra a far parte di un partenariato con Capofila un Comune.

Risposta: L'associazione in qualità di partner può aderire ad un Partenariato qualora rientri tra i soggetti beneficiari previsti dal paragrafo 7 del bando.

Quesito n. 17. Il Comune capofila è il comune di Gualdo Tadino ed alla manifestazione per la costituzione del partenariato ha partecipato un'impresa che fornisce servizi web di Perugia, può partecipare oppure esula dall'ambito territoriale previsto dal bando?

Risposta: Può partecipare purché la sua attività sia coerente con il progetto di cooperazione territoriale presentato e abbia almeno una sede operativa sul territorio regionale.

Quesito n. 18. E' ammissibile tra i soggetti beneficiari un professionista (che svolge una professione attinente alla tematiche del Bando e del progetto, come la comunicazione e il marketing), ma che non sia iscritto alla camera di commercio e che quindi non costituisca impresa in senso stretto? Oppure si intende per impresa qualsiasi attività economica svolta e quindi si può ritenere ammissibile come partner anche un professionista con partita IVA che non costituisca nemmeno impresa individuale? Nel caso di risposta affermativa, questo soggetto come può rendicontare il suo costo all'interno del progetto? Può fatturare al capofila? Può produrre un'autofattura? Questo quesito vale anche per un'impresa che non abbia dipendenti e che impieghi tempo e professionalità per le finalità del progetto. Come può rendicontare le sue attività all'interno del progetto?

Risposta: Sono beneficiari, tra gli altri previsti al paragrafo 7 le "PMI artigiane, turistiche e culturali, di comunicazione e marketing territoriale in forma singola o associata, associazioni culturali, ricreative e sportive non a scopo di lucro e altri soggetti privati attivi nella progettazione e nella realizzazione di interventi di promozione territoriale.

Per impresa ai sensi dell'Art. 1 della Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2003) 1422] "Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica". Tale interpretazione è stata ribadita nelle sentenze della Corte di Giustizia Europea. Ciò significa che possono essere considerate imprese i

lavoratori autonomi, le imprese familiari, le società di persone e le associazioni o altre entità che esercitano regolarmente un'attività economica. Pertanto se il lavoratore autonomo rientra tra le categorie previste nell'art. 7 può essere partner. Se è partner non può essere prestatore di servizi perciò svolgerà la sua attività che contribuirà a realizzare la strategia di cooperazione e renderà i costi sostenuti che verranno poi inseriti in domanda di pagamento come tutti gli altri.

Quesito n. 19. È necessario fare una apposita delibera che approvi il partenariato e dia al Sindaco il mandato a firmare l'atto di impegno a costituirsi in ATS prima della presentazione della domanda di sostegno?

Risposta: Si è necessario.

Quesito n. 20. TRA I SOGGETTI PRIVATI DELL'ATS COSTITUENDA, PUÒ ESSERVI UN SOGGETTO COSTITUENDO, CHE FORMALIZZERÀ IL PROPRIO STATO GIUDICO DOPO LA DATA DEL 2 FEBBRAIO 2021?

Risposta: Tutti i membri del partenariato dovranno essere costituiti prima della scadenza del bando in quanto, come indicato all'articolo 10 dell'avviso, verrà valutato il valore aggiunto degli stessi:

a) la proposta di composizione del costituendo partenariato, con evidenza dei ruoli e delle competenze dei partner e delle modalità organizzative interne;

e articolo 11 dell'avviso

b) aver stipulato accordi di partenariato o sottoscritto una dichiarazione di impegno a costituirsi in una delle forme previste dal Paragrafo 7 "Beneficiari" del bando, che coinvolgano almeno un organismo pubblico ed uno privato ai sensi della lettera i) paragrafo 1 art. 35 del Reg (UE) n.1305/13.

Quesito n. 21. Tra i soggetti privati dell'Ats costituenda, può esservi un soggetto costituendo, che formalizzerà il proprio stato giudico dopo la data del 2 febbraio 2021?

Risposta: Tutti i membri del partenariato dovranno essere costituiti prima della scadenza del bando in quanto, come indicato all'articolo 10 dell'avviso, verrà valutato il valore aggiunto degli stessi:

a) la proposta di composizione del costituendo partenariato, con evidenza dei ruoli e delle competenze dei partner e delle modalità organizzative interne.

Quesito n. 22. Riguardo al ruolo del "COMUNE CAPOFILA", lettera h "coordinamento della progettazione e organizzazione delle attività", lo stesso Comune deve necessariamente svolgere il coordinamento delle attività o lo stesso coordinamento può essere delegato ad uno dei partner privati che già svolge altre attività all'interno del progetto? In caso affermativo, tale incarico o delega deve essere previsto ed indicato nella presentazione del progetto? L'eventuale attività che ne deriva può essere sostenuta dal partner privato come spesa per il personale rimborsabile al 100%?

Risposta: Ai sensi dello stesso articolo, nel caso in cui il comune sia capofila, è il comune stesso che svolge le attività di cui al punto h) e tale attività non può essere delegata.

Quesito n. 23. - In riferimento alla faq articolo 7 – faq n. 12 si chiede con quale modalità "su base volontaria" possa aderire al partenariato una scuola pubblica del territorio. Il nostro avviso di manifestazione di interesse è scaduto. Va bene che il Dirigente scolastico ci invii una lettera per manifestare la volontà di aderire senza che abbia risposto all'avviso?

Risposta: Si, è possibile.

Quesito n. 24. - Può un partner pubblico di progetto (Comune o Ente di ricerca) acquistare sul mercato dei materiali tecnici (meccanici ed elettronici) che saranno poi trasferiti ad un partner privato che li utilizzerà per la realizzazione di un prodotto tecnico che sarà impiegato nel progetto? In altre parole si chiede se è possibile coprire i costi di materiali tecnologici al 100%, in quanto acquistati da un partner pubblico, anche se saranno utilizzati da un partner privato che, se li

acquistasse direttamente, sarebbero finanziati al 60%?

Il bene in questione rimarrà di proprietà del consorzio di progetto e dopo la fine del progetto, dei Comuni partner.

Risposta: Se trattasi di un Consorzio o Associazione è la stessa associazione o consorzio in quanto soggetto giuridico con una propria partita IVA ad acquistare i macchinari o attrezzature utili per la finalità del progetto. Come previsto all'art. 13 "Forme e aliquote del sostegno" del Bando, tali beni saranno ammessi nel limite del 60%.

E' possibile la contribuzione al 100% se ad esempio vengono fatte opere o migliorie su beni di proprietà del Comune.

In generale comunque, va dimostrata la connessione con un bene pubblico o di proprietà pubblica per usufruire del 100% di contributo.

Si ricorda infine che i beni (macchinari o attrezzature) acquistati, ai sensi delle vigenti normative comunitarie, sono oggetto di impegno quinquennale da parte del beneficiario.

Quesito n. 25. - Per esempio il CNR in altri PSR, una volta approvato un progetto, stila una convenzione tra CNR e capofila. In questa convenzione sono riportate tutte le attività' e relativo impegno economico.

Quindi nella domanda del presente Bando può essere integrata indicando alla Regione che il comune farà una convenzione con l'ente pubblico di ricerca dove verranno esplicitati i costi, i tempi e le relative rendicontazioni tramite relazione scientifica?

Risposta: Il CNR in quanto partner deve partecipare e sottoscrivere l'accordo di partenariato oppure la dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI o ATS (art. 11 del bando). Tale dichiarazione o accordo dovrà essere presentato a corredo della domanda di sostegno. Nel caso invece in cui il CNR fornisca un servizio al partenariato, l'ente di ricerca viene considerato come un qualsiasi fornitore e per la sua scelta vanno rispettate le indicazioni di cui all'art. 12 del bando.

E. Riferimento Articolo 9 – Regime di aiuto

Quesito n. 1. Qualora un Comune abbia già beneficiato totalmente di contributi in de minimis,, può essere comunque promotore dell'iniziativa in qualità di Capofila del PPP, senza però assegnarsi un budget, e fungendo solo da tramite tra la Regione e gli altri membri del PPP beneficiari di contributo? In alternativa, il Comune è escluso dalla presentazione in qualità di Capofila? o può aderire ad altri partenariati senza budget?

Risposta: Ai sensi del Reg. (UE) 1407/13, L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Pertanto, il Comune che abbia raggiunto tale limite non può percepire ulteriori aiuti in base al regime de minimis.

Il Comune può partecipare al partenariato sia come capofila che come partner, senza assegnarsi un budget, tuttavia deve comunque indicare le attività che si impegna a svolgere ed i relativi costi che dovrà sostenere interamente con finanze proprie.

Quesito n. 2. Un Comune, che voglia essere capofila di un'ATS, ma ha esaurito il suo massimale in de minimis, cosa può fare?

Risposta: Il Comune può partecipare sia come Capofila sia come partner del progetto senza beneficiare del relativo contributo a rimborso delle spese sostenute, purché partecipi comunque attivamente al progetto, in termini finanziari con proprie risorse.

Quesito n. 3. con la presente, facendo seguito alla richiesta di rispondere ai criteri di de minimis anche per i comuni, data la complessità in termini di progettualità e finanziamenti che sarebbe da inserire e valutare all'interno dell'allegato IV, si chiede un parere sulla congruità e validità dell'attestazione fornita dal registro nazionale degli aiuti di stato presente nella rete e la relativa interrogazione

Risposta: L'art. 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, ha costituito presso il Ministero dello sviluppo economico il REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA), strumento volto a verificare, nei confronti del singolo beneficiario, il rispetto del divieto di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis.

Il comma 7 del richiamato articolo 52 ha stabilito che la trasmissione delle informazioni inerenti agli aiuti di Stato e l'interrogazione del REGISTRO NAZIONALE AIUTI DI STATO (RNA) costituiscono condizione legale di efficacia di tali concessioni. Ai sensi dell'art. 14 art 14 del DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 la Visura Aiuti de minimis identifica gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente. La Visura Aiuti ha natura certificativa delle informazioni in essa contenute, così come inserite dalle Autorità responsabili e dai Soggetti concedenti.

Quesito n. 4. Un Comune, che voglia essere capofila di un'ATS, ma ha esaurito il suo massimale in de minimis, cosa può fare?

Risposta: Il Comune può partecipare sia come Capofila sia come partner del progetto senza beneficiare del relativo contributo a rimborso delle spese sostenute, purché partecipi comunque attivamente al progetto, in termini finanziari con proprie risorse.

Quesito n. 5. Si tratta di un caso specifico in cui il soggetto beneficiario è un'associazione riconosciuta, già costituita e composta da aziende private, Comuni, camere di commercio:

- a) *In quanto associazione già costituita, non c'è un capofila, quindi i Comuni aderenti possono presentare un'altra domanda in qualità di capofila. È corretto?*
- b) *Trattandosi di una associazione il piano finanziario non viene suddiviso tra i partner, ma resta totalmente in carico all'associazione, anche in termini di "de minimis" come previsto dall'art.9. i Comuni contribuiscono al progetto anche in termini finanziari in virtù delle quote associative versate.*

Risposta: a) E' corretto.

b) L'associazione riconosciuta è un soggetto con personalità giuridica, pertanto sono ad essa imputabili le obbligazioni attive e passive in modo unitario, anche in riferimento al "de minimis". La partecipazione finanziaria del Comune deve effettuarsi secondo le disposizioni previste dalla normativa a seconda della forma giuridica prescelta e deve essere chiaramente riferibile al progetto.

F. Riferimento Articolo 10 - Descrizione della strategia di cooperazione per lo sviluppo Locale

Quesito n. 1. le singole aziende che partecipano in compartecipazione devono presentare un loro progetto unito al nostro che rispetti i requisiti nel bando?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 1 e 10 dell'Avviso la proposta progettuale di strategia di cooperazione deve essere unica non una sommatoria di progetti. La proposta progettuale di strategia di cooperazione per lo sviluppo locale di tipo non partecipativo è redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato I) dell'Avviso.

Quesito n. 2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO LOCALE

Risposta: Nel Bando non è previsto un limite alla quota di partecipazione di un partner.

G. Riferimento Articolo 11 - Condizioni di ammissibilità

Quesito n. 1. Il Comune nell'indire la manifestazione d'interessi del Partenariato, indicherà nell'avviso pubblico i requisiti di non partecipazione alle misure in questione (mis 7.4.1, e 6.4.1) oltre che al rispetto del regime de minimis. In fase di valutazione delle istanze, sulla base di quali strumenti ufficiali potrà verificare per ognuno di essi, il rispetto di tutti i requisiti? (per le mis 6.4.1 e 7.4.1 le graduatorie pubblicate. Immagino), ma per il de minimis? (la banca dati pubblica RNA non è aggiornata e le visure all'RNA non tutti possono effettuate). Cosa consigliate?

Risposta: Il comune acquisirà le dichiarazioni aiuti "de minimis" ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445. In sede di Concessione del sostegno la Regione Umbria, in qualità di ente concedente, provvederà a verificare il rispetto della normativa in materia di "de minimis".

Quesito n. 2. Qualora il Comune sia, in qualità di capofila di un partenariato pubblico-privato, in una graduatoria per la sottomisura 7.5 e 7.6, ai sensi dell'art. 11 lettera f) del bando di cui trattasi, per poter partecipare al presente avviso dovrebbe rinunciare ai progetti in graduatoria? O in alternativa partecipare al partenariato, ma senza poter beneficiare di un contributo economico?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 11 dell'Avviso pubblico, Il Comune può partecipare e beneficiare del contributo, in quanto la condizione di ammissibilità non riguarda il singolo partner o il Capofila ma il partenariato pubblico privato costituito o costituendo. Pertanto se il Comune costituisce un nuovo partenariato per la realizzazione di un progetto diverso da quello oggetto di finanziamento può beneficiare del contributo.

Quesito n. 3. Qualora il Comune sia beneficiario, non in qualità di partenariato, ma in forma singola, di un sostegno per un progetto (ovviamente un progetto totalmente diverso da quello che si intende proporre sull'azione 16.7.1) sulla sottomisura 7.6, questa condizione è ostativa alla partecipazione del Comune al partenariato pubblico-privato sul bando in argomento in qualità di capofila?

Risposta: No, non è ostativa, in quanto la condizione di ammissibilità non riguarda il singolo partner o il Capofila ma il partenariato pubblico privato costituito o costituendo.

Quesito n. 4. a chi si riferisce l'ultima frase "Può partecipare al partenariato ma senza beneficiare del relativo contributo a rimborso delle spese sostenute per il progetto"?

Risposta: Si tratta di refuso e quindi non deve essere considerata.

Quesito n. 5. Cosa significa che il Comune deve intervenire in termini finanziari? Si intende che deve comunque co-finanziare con il proprio bilancio?

Risposta: Si intende che il Comune qualora intenda aderire al partenariato (Capofila/Partner) deve partecipare attivamente al progetto in termini finanziari o richiedendo una quota del contributo qualora non avesse esaurito il de minimis o con risorse proprie.

Quesito n. 6. questione demarcazione misure 7.4,7.5, 7.6. L'esclusione relativa all'art. 11 comma f) è relativa ESCUSIVAMENTE AL PARTENARIATO che ha ricevuto un contributo, pertanto un comune che ha beneficiato di una mis 7 in PPP (es741) con altri soggetti e per altre attività non rientra in questa casistica. Corretto ?

Risposta: Sì, è corretto.

Quesito n. 7. Il Capofila può NON essere un Comune?

Risposta: Nel caso in cui il partenariato pubblico-privato assuma la forma giuridica dell' ATI/ATS, per cui è previsto il Capofila, lo stesso deve essere un Comune. Nel caso in cui il partenariato sia costituito

nelle forme dell'associazione/Consorzi, quindi soggetti giuridici unitari, il capofila non è previsto.

Quesito n. 8. in caso di ATI/ATS, avere un Capofila (Comune) che partecipi finanziariamente al progetto e ne coordini l'attuazione; il Comune deve investire con soldi del proprio budget?

Risposta Vedi FAQ Art. 11 Quesito n. 5

Quesito n. 9. In caso si aggregino più Comuni ma nel partenariato entrerebbe un solo Comune, gli altri Comuni che ruolo avrebbero e la loro partecipazione finanziaria in che termini si dovrebbe misurare?

Risposta Al partenariato possono partecipare più Comuni che rientrano in un'area omogenea individuata per la selezione dei GAL dell'Umbria. Il Comune che non partecipa al partenariato non può essere beneficiario del sostegno e non ha obblighi di partecipazione finanziaria ai sensi del Bando.

Quesito n. 10. In caso si aggregino più Comuni ma nel partenariato entrerebbe un solo Comune, gli altri Comuni che ruolo avrebbero e la loro partecipazione finanziaria in che termini si dovrebbe misurare?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 4 "L'ambito territoriale della proposta di Strategia di Cooperazione è sub-regionale e comunque più ristretta rispetto a ciascuna area omogenea individuata per la selezione dei GAL dell'Umbria.

Ogni ambito territoriale o sua porzione può essere interessato da una sola strategia di cooperazione". Al Paragrafo 11 è previsto che "Ciascun Comune può partecipare a più partenariati purché partecipi attivamente al progetto, in termini finanziari, ma in nessun caso può essere il capofila di più partenariati".

Ciò significa che ogni porzione di territorio deve essere interessata da una sola strategia di cooperazione (proposta progettuale) e che tale previsione non è disattesa in caso di partecipazione di un Comune a più di una strategia di cooperazione, qualora coerenti, dal momento che un Comune per dimensioni, importanza strategica o altre caratteristiche potrebbe rientrare in diverse strategie di cooperazione che interessano altrettante porzioni di ambito territoriale.

Quesito n. 11. Si tratta di un caso specifico in cui il soggetto beneficiario è un'associazione riconosciuta, già costituita e composta da aziende private, Comuni, camere di commercio:

c) In quanto associazione già costituita, non c'è un capofila, quindi i Comuni aderenti possono presentare un'altra domanda in qualità di capofila. È corretto?

d) Trattandosi di una associazione il piano finanziario non viene suddiviso tra i partner, ma resta totalmente in carico all'associazione, anche in termini di "de minimis" come previsto dall'art.9. i Comuni contribuiscono al progetto anche in termini finanziari in virtù delle quote associative versate.

Risposta: a) E' corretto.

b) L'associazione riconosciuta è un soggetto con personalità giuridica, pertanto sono ad essa imputabili le obbligazioni attive e passive in modo unitario, anche in riferimento al "de minimis". La partecipazione finanziaria del Comune deve effettuarsi secondo le disposizioni previste dalla normativa a seconda della forma giuridica prescelta e deve essere chiaramente riferibile al progetto.

Quesito n. 12. Nell'ambito dell'area di un GAL è in corso la progettazione di due Strategie di sviluppo "non partecipate" che riguardano tematiche totalmente differenti ed aree diverse che si sovrappongono solo parzialmente rispetto ad un territorio comunale: tutto ciò confligge con la previsione di cui all'articolo 4, comma 3 dell'Avviso pubblico??

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 4 "L'ambito territoriale della proposta di Strategia di Cooperazione è sub-regionale e comunque più ristretta rispetto a ciascuna area omogenea individuata per la selezione dei GAL dell'Umbria.

Ogni ambito territoriale o sua porzione può essere interessato da una sola strategia di cooperazione". Al Paragrafo 11 è previsto che "Ciascun Comune può partecipare a più partenariati purché partecipi attivamente al progetto, in termini finanziari, ma in nessun caso può essere il capofila di più

partenariati". Ciò significa che ogni porzione di territorio deve essere interessata da una sola strategia di cooperazione (proposta progettuale), tuttavia tale previsione non è disattesa in caso di partecipazione di un Comune a più di una strategia di cooperazione, qualora coerente, dal momento che un Comune per dimensioni, importanza strategica o altre caratteristiche potrebbe rientrare in diverse strategie di cooperazione che interessano altrettante porzioni del proprio ambito territoriale.

Quesito n. 13. La progettualità dell'Associazione ricomprende i Comuni X, Y e Z ma il Comune Y presenta anche una sua Progettualità. Ne può essere approvata una sola? Nel caso invece di 2 progetti che insistono su porzioni diverse dello stesso ambito territoriale? Potrebbero essere finanziati entrambi (ovviamente in base ai punteggi)?

Risposta: Vedi Faq quesito n. 3 Paragrafo 4.

Quesito n. 14. Una Associazione già costituita – formata da Comuni e aziende e camere di commercio (in quanto partenariato già costituito) intende presentare un progetto, l'associazione è composta da numerose aziende alle quali è stato chiesto se avessero aderito ad altri partenariati, ottenendo risposta solo da alcune di loro.

Nel caso in cui una di queste aziende private abbia aderito anche ad altro partenariato, verrebbero considerati inammissibili entrambi i progetti?

Risposta: In relazione alla vostra richiesta si precisa quanto segue:
il bando all'art. 11, tra le condizioni di inammissibilità, prevede chiaramente:
d) il partenariato deve:

- includere imprese private che comunque non abbiano aderito ad altri partenariati che presentino domanda sulla sottomisura. Ciascun partenariato non può partecipare alla presentazione di più proposte progettuali a valere sul presente avviso, neanche in qualità di consorziati o associati.

Ne consegue che la domanda presentata dal partenariato pubblico-privato che non rispetta tale condizioni dovrà essere dichiarata inammissibile. Quindi, tutti i partenariati (beneficiari) che abbiano incluso imprese private prive dei requisiti (perché aderenti ad altri partenariati che presentino domanda sulla sottomisura) saranno travolti dalla dichiarazione di inammissibilità e saranno esclusi dal sostegno stante appunto l'insussistenza dei requisiti e delle condizioni di accesso al finanziamento previste dal bando.

H. Articolo 12 – Spese ammissibili

Quesito n. 1. Nel caso di un partner privato, che voglia impiegare il proprio personale per la realizzazione delle attività (ad esempio studio di fattibilità o animazione o trasferimento di risultati), le spese si ritengono ammissibili?

Risposta: Il partner privato può utilizzare il proprio personale se ne dimostra la ragionevolezza della spesa.

Quesito n. 2. Gli investimenti relativi all'art. 12 lettera f (investimenti materiali) come vengono disciplinati rispetto ad eventuale requisito di "cantierabilità"? si procede per analogia alle altre misure del PSR ?

Risposta: La cantierabilità non è un requisito di ammissibilità previsto dal bando.

Quesito n. 3. Sono ammissibili piccole opere funzionali al progetto? In che misura rispetto alla totalità del progetto?

Risposta: Ai sensi dell'Art. 12 lett e) sono ammissibili investimenti materiali e immateriali afferenti all'attuazione della strategia di sviluppo proposta. Per investimenti immateriali si intendono ad esempio opere civili, impiantistiche, acquisizione di attrezzature, macchinari, strumenti, anche di tipo informatico, ristrutturazione/adequamento di immobili, progettazione e realizzazione di pannelli informativi. Pertanto se l'opera è funzionale alla strategia proposta la spesa è ammissibile.

Quesito n. 4. Nel partenariato c'è un partner privato al quale è stato affidato un tot da gestire per la realizzazione del progetto. A rendicontazione lo stesso potrà rendicontare le proprie professionalità (quindi il proprio personale con le buste paga) e anche spese di un fornitore esterno fatturate al soggetto in questione (con presentazione di regolare fattura e pagamento della stessa)?

Risposta: Il partner può rendicontare le spese del personale impiegato nel progetto ed effettuare acquisti inerenti la proposta progettuale presentata secondo quanto stabilito dall'Art. 12 del bando "spese ammissibili" e nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 1310/2017 e dalle linee guida sull'ammissibilità della spesa del MIPAAFT del 9/5/2019.

Quesito n. 5. All'art. 12 del bando, si dice "Sono eleggibili al sostegno di cui al presente avviso le spese per investimenti materiali ed immateriali afferenti l'attuazione del progetto proposto nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 45(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013", il quale, al comma 2, lett. a), stabilisce che sono ammissibili "costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili". Sempre all'art. 12 del bando, tra le spese non ammissibili è indicato l'acquisto di terreni e immobili. Si chiede pertanto: è ammissibile la realizzazione/costruzione di piccole unità in legno o in muratura da adibire a laboratori/degustazioni/piccole esposizioni (cassette in legno o piccole cassette in muratura)?

Risposta: Sono eleggibili al sostegno di cui al presente avviso le spese per investimenti materiali ed immateriali afferenti l'attuazione del progetto proposto nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 45 (2) del Reg. (UE) n. 1305/2013. Le spese ammissibili sono soltanto quelle indicate nel bando e non espressamente escluse, le quali rientrano tra le spese indicate nell'art. 45, comma 2, con relativi i limiti e le condizioni. Pertanto ai sensi del paragrafo 12 dell'Avviso sono escluse, tra le altre, le spese per l'acquisto di terreni e immobili. Sono ammissibili invece le spese per la costruzione di opere edili afferenti al progetto, nei limiti previsti dal bando. L'intervento deve essere concluso, compreso l'eventuale certificato di agibilità, entro il 30 Dicembre 2021, come previsto dal Paragrafo 24 dell'Avviso pubblico.

Quesito n. 6. È ammissibile il lavoro di scavo /movimento terra per la creazione di un'aula didattica a cielo aperto?

Risposta: Vedi risposta quesito n. 5.

Quesito n. 7. "Spese ammissibili", sono ammissibili i costi relativi alla rifunzionalizzazione dei percorsi (ripristino dei tracciati in parte ora non più percorribili, installazione nuova segnaletica, geolocalizzazione e tracciamento con app/qr-code, creazione di aree di sosta lungo i percorsi)?

Risposta: si sono ammissibili in quanto rientrano tra le tipologie di spesa previste al Paragrafo 12 Ammissibilità delle spese.

Quesito n. 8. Nell'ambito delle spese propedeutiche alla costituzione del partenariato, sono ammissibili eventuali spese per la costituzione del fascicolo aziendale? (nel caso che i partner privati individuati all'esito della manifestazione di interesse non lo abbiano ancora)?

Risposta: No, non sono ammissibili.

Quesito n. 9. è possibile costruire o restaurare delle strutture, ruderi per farne dei punti di informazione/servizi per i ciclisti?

Risposta: Vedi FAQ art 12 Quesito n. 5.

Quesito n. 10. Al momento della presentazione della domanda di sostegno (18 dicembre 2020) sono tenuto a dimostrare la congruità di tutte le spese con analisi preventivi come da art. 12 di ogni categoria di spesa presente, o se posso improntare il Piano d'interventi su un'ipotesi di spesa, garantendo comunque in fase esecutiva la congruità della spesa (ovvero acquisendo tutti i preventivi con PEC, prima di fare l'investimento e dell'emissione delle relative fatture, e comunque successivamente alla presentazione della domanda di sostegno).

Risposta: i preventivi di spesa devono essere necessariamente presentati congiuntamente con la presentazione della domanda di sostegno. Non si tratta di una manifestazione di interesse ma di un bando vero e proprio e quindi è necessario definire l'importo ammissibile del progetto sulla base della congruità della spesa stabilita nel progetto.

Quesito n. 11. Per le spese del Comune per spese diverse da quelle da prezzario regionale, è sufficiente un preventivo solo? (o 3 come i privati?)

Risposta: Il Comune, come gli enti privati, è tenuto a dimostrare la ragionevolezza della spesa sostenuta che in assenza di prezzari, va dimostrata attraverso la comparazione di tre preventivi o di una valutazione indipendente dei costi così come previsto dalle linee guida sull'ammissibilità della spesa. Una volta determinata la ragionevolezza, il Comune potrà procedere all'affidamento diretto ai sensi della disciplina del D.L.76/2020 convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020.

Quesito n. 12. Se un'Associazione intende partecipare, ma non ha una PEC, come si fa mandare i preventivi dai fornitori??? La PEC di un Associato singolo? O va bene anche la e-mail normale in questo caso?

Risposta: Qualora l'associazione non abbia una PEC, i preventivi dovranno essere richiesti tramite raccomandata A/R.

Quesito n. 13. Nel caso di servizi prestati da artisti/musicisti (spese sostenute da soggetti partner privati per realizzare eventi che promuovono le azioni progettuali), servono sempre tre preventivi o, dato che si tratta di prestazioni artistiche, è sufficiente uno solo?

Risposta: Nel caso in cui le prestazioni siano comparabili, anche in questo caso, deve essere dimostrata la ragionevolezza della spesa per prestazioni comparabili. Il partenariato non è obbligato a scegliere il preventivo più economico ma data la peculiarità dello spettacolo potrà scegliere il servizio più idoneo e dovrà giustificare la scelta motivando le peculiarità del servizio. Qualora la prestazione sia infungibile è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene/servizio e dei motivi che giustificano l'unicità del preventivo proposto.

Quesito n. 14. Facendo riferimento al possibile ruolo dell'Università, si vuole chiedere se il budget dell'Università come partner può essere limitato solo alla voce "Spese generali (studi fattibilità, spese tecniche, consulenti, assegni)" nel limite di 24.000 euro (12%), termine minimo poi dell'assegno, o può essere esteso ad altre attività come spese di coordinamento, promozionali e marketing.

Risposta: Nel Bando non è previsto un limite alla quota di partecipazione di un partner, Il limite del 12% si riferisce alle spese generali che sono eleggibili entro tale percentuale. Pertanto le spese sono eleggibili se rispettano le previsioni del paragrafo 12, in base alla proposta progettuale del partenariato.

Quesito n. 15. Facendo riferimento al possibile ruolo dell'Università, si vuole chiedere se l'Università o un centro di ricerca "non" fosse partner, è possibile prevedere la possibilità di entrare in "convenzione" (come avvenuto ad esempio nella misura 16.1) o redigere un "contratto di ricerca" per svolgere specifiche attività (es. consulenze, assegni opp. incontri divulgativi), e se collaborazione deve essere definita in regime concorrenziale (preventivi) anche se si tratta di accordi fra enti pubblici.

Risposta: Il beneficiario del sostegno è esclusivamente il partenariato, qualora il partenariato intenda acquisire servizi o forniture da soggetti esterni deve seguire quanto previsto al paragrafo 12 in tema di ragionevolezza dei costi ed in caso di Enti pubblici applicare il D.lgs 50/2016.

Quesito n. 16. Nel progetto ci sono oltre il Comune molte aziende che chiedono anche formazione ma nel finanziamento possono rientrare corsi di cucina per esempio e/o corsi da sommelier o di degustazione dell'olio piuttosto che di potatura olive e/o viti, e/o dimostrazioni e corsi di prodotti artigianali?

Risposta: Le spese ammissibili sono soltanto quelle previste da paragrafo 12, tra cui non rientra la

formazione. Sono ammissibili, invece spese di animazione e di promozione del territorio.

Quesito n. 17. Il progetto prevede lo sviluppo di una piattaforma informatica che potrebbe essere realizzata da uno dei partner attualmente coinvolti, pertanto volevo chiederle se possiamo inserire in domanda il costo del personale dipendente del partner impiegato per lo sviluppo della piattaforma. In alternativa volevo chiederle, se tale servizio dovesse essere esternalizzato ad un'altra ditta (mediante selezione di preventivi) tale costo potrebbe essere imputato ad uno specifico partner diverso dal capofila (in quanto lo stesso a raggiunto il limite del "de minimis")?

Risposta: Il paragrafo 12 dell'Avviso pubblico prevede tra le spese ammissibili quelle per investimenti materiali ed immateriali afferenti l'attuazione del progetto proposto. L'allegato I "scheda di progetto" include tra gli investimenti immateriali l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici, pertanto è possibile inserire nelle voci per la rendicontazione anche il costo del personale utilizzato per la sua realizzazione. Si ricorda che al paragrafo 13 "forme e aliquote del sostegno" è stabilito che "Per quanto concerne invece le spese per investimenti materiali ed immateriali, indicate nel paragrafo 12 "Spese ammissibili" che precede, le aliquote del sostegno sono le seguenti:

- in caso di ATI/ATS l'aliquota del sostegno è pari al 60% della spesa riconosciuta se sostenuta da partner privati e 100% se sostenuta da partner pubblici.

Si precisa, inoltre, che nel caso l'investimento sia sostenuto dal partner pubblico le spese di personale per la sua realizzazione non sono ammissibili in quanto le spese del personale dipendente pubblico sono espressamente escluse dall'Avviso pubblico.

Nel caso in cui la piattaforma venga acquistata dal partner privato il costo sarà ad esso imputabile così come l'aiuto in regime de minimis e come nel caso di sviluppo "in house" del sistema informatico, l'aliquota del sostegno è pari al 60%.

Quesito n. 18. Il Comune che mi ha incaricato di seguire il progetto non eseguirà spese richiedibili a contributo perché ha il suo de minimis esaurito. Pertanto il budget progettuale verrà ricondotto pro quota ai i singoli partner che hanno manifestato l'interesse a partecipare al progetto. Per la congruità della spesa posso far richiedere i preventivi via PEC ad un partner al fine di rendere eleggibile quella spesa per tutti gli interessati al partenariato? Mi spiego meglio, nell'ipotesi di un partenariato composto da un comune (capofila) e da tre partner X, Y e Z. Se il progetto prevede l'organizzazione di fiere, può il partner X richiedere tre preventivi via PEC per quantificare il costo giornaliero per il noleggio di attrezzature ed allestimento di stand fieristici, e utilizzare quel giudizio di congruità anche per gli altri partner (Y e Z). Ho controllato le FAQ ed a pagina 16 sembra essere presente un quesito pertinente, ma nei riferimenti normativi citati nella VS risposta non ho trovato riferimenti alla mia problematica che probabilmente è più specifica.

Risposta: Premesso che il comune deve partecipare finanziariamente al progetto anche se ha il *de minimis* esaurito e non può ottenere il rimborso della spesa, l'acquisto di un bene o servizio una volta determinata la sua ragionevolezza può essere suddiviso pro quota tra i partner in base alle attività che questi svolgono all'interno del progetto. Ovviamente la spesa deve essere coerente con le attività svolte dai partner. Per la medesima spesa è sufficiente che i preventivi per determinarne la ragionevolezza vengano richiesti una sola volta indipendentemente che la spesa sia sostenuta da uno o più partner.

Quesito n. 19. Punto H articolo 12 - SPESE AMMISSIBILI. Uno dei nostri partner è il CNR di Perugia. Presumo che per quanto riguarda le loro spese il nostro Comune potrà definire la congruità dei costi in ordine alla unicità del servizio che CNR ci offre.

Lo stesso dicasi degli altri nostri partners, fra i quali altri quattro comuni, che presenteranno eventi e manifestazioni unici nel loro genere, pertanto anche questi soggetti possono riferire sulla unicità e peculiarità della manifestazione/evento e quindi presentare un unico preventivo, come d'altro canto indicato nella sezione sopra indicata al punto n.13.

Risposta: Il partner, ovvero soggetto che aderisce al partenariato, partecipa al progetto direttamente in attuazione della strategia di cooperazione. Per le attività svolte, dovrà presentare idonea rendicontazione per l'ottenimento del rimborso delle spese sostenute.

Nello specifico, l'Ente Pubblico di Ricerca può partecipare come partner attivo al progetto e rendicontare le spese sostenute e ammissibili ai sensi dell'art. 12 del bando, stessa cosa vale per gli altri partner partecipanti al partenariato.

I Comuni che partecipano alla strategia di cooperazione in qualità di partner, qualora intendano avvalersi per la fornitura di un bene o servizio del mercato devono:

- definire la congruità della spesa sulla base modalità previste dalle Linee guida di ammissibilità

delle spese (tre preventivi, prezzi di mercato, prezzario regionale,.....)

- andare poi sul mercato seguendo le normative previste per gli appalti pubblici.

Nel caso di partner privati, il Comune capofila dovrà verificare che i singoli partner abbiano rispettato le procedure previste per l'acquisizione di beni o servizi (ad esempio la presenza di tre preventivi).

Si precisa infine, che Il bando non prevede la possibilità per il partner di partecipare anche nella veste di fornitore di servizi. (vedi FAQ Quesito n. 6).

Quesito n. 20. Il fornitore assegnatario di un servizio richiesto dal comune, può essere detenuto e/o controllato da uno dei soggetti privati partner dell'Ats costituenda?

Risposta: Si precisa che il bando non prevede divieti per i partner privati di avere interessenze in società fornitrici.

Quesito n. 21. a maggiore precisazione della vostra risposta alle FAQ n. 14 dell'art. 12, "spese ammissibili", quando si fa riferimento ad un budget o ruolo riferito ad un partner che è in grado di operare in diversi ambiti relativi al progetto e "non essendo previsto un limite alla quota di partecipazione di un partner", può lo stesso partner: svolgere contemporaneamente alcuni o la totalità dei ruoli di cui alle lettere a, b, c, di cui all'art. 35 reg. UE 1305/2013 "attività promozionali, marketing, animazione, spese generali", oltre che quelle definite dall'art. 61 per il funzionamento e gestione del partenariato? Tali attività e le spese relative possono essere considerate sostenute e pagate dall'ente capofila (art. 64 reg. UE 1303/2013, ed in deroga all'art. 65, par. 2), anche se anticipate dal partner privato? tali spese sono rimborsabili al 100% oppure rientrano nella quota finanziabile al 60%?

Risposta: In caso di ATI o ATS le funzioni descritte ai punti a), b), c) sono ascrivibili unicamente al CAPOFILA e non al singolo partner come chiaramente indicato all'articolo 7 dell'avviso.

Quesito n. 22. La fattura dei prodotti previsti per degustazioni relativi alle attività di animazione il partner a chi le deve intestare?

Risposta: Al riguardo si rimanda alla lettura dell'Art. 12 spese ammissibili "costi e prodotti da destinare alla degustazione gratuita" – Si precisa inoltre che le spese, devono essere fatturate al partner che sostiene l'onere, ad esempio nel caso di una azienda agricola che fa degustare i propri prodotti nell'ambito di una manifestazione, quest'ultima potrà emettere autofattura.

Quesito n. 23. la richiesta dei preventivi può essere effettuata da un solo partner per conto di tutti anche se poi le fatture verranno prese in carico dai vari partner?

Risposta: Vedi risposta FAQ quesito n. 8 Articolo 12 spese ammissibili.

Quesito n. 24. Richiesta e raccolta di preventivi. Può il comune capofila richiedere ed acquisire preventivi per conto del partenariato, cioè con riferimento a spese che sono in carico ad alcuni dei partecipanti al partenariato (e che saranno da loro effettuate, in caso di approvazione) e non direttamente del comune in questione?

Risposta: Vedi FAQ quesito 18 – Articolo 12 Spese ammissibili.

Quesito n. 25. le spese per attività promozionali e per il marketing territoriale pagate dal partner privato possono essere considerate sostenute e pagate dall'ente capofila e rimborsate al 100% (art. 64 reg. UE 1303/2013, ed in deroga all'art. 65, par. 2)?

Risposta: Come previsto dall'art. 12 del bando, gli studi relativi alla progettazione, inclusi quelli inerenti la zona interessata, gli studi di fattibilità, la stesura di piani di attività, l'elaborazione di strategie di sviluppo diverse da quelle di tipo partecipativo di cui all'art. 33 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sono ammissibili se correlati all'intervento specifico della sottomisura o agli obiettivi specifici del progetto e se ritenute congrue. Inoltre tali costi insieme alle spese generali, sono considerate eleggibili (ai sensi dell'art.45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 lett. c) in misura non superiore al 12% dell'importo complessivo ammesso a contributo e realmente sostenuto. Per le stesse è ammessa una contribuzione del 100%. Si precisa infine, che il Comune nella sua funzione di

soggetto capofila, percepisce l'erogazione del contributo, e trasferisce gli importi fra i partner, in funzione delle spese approvate e sostenute (art. 7 del bando).
Medesima cosa vale per le spese di funzionamento e gestione del partenariato.

Quesito n. 25. I preventivi di spesa per l'organizzazione di eventi, pur dettagliando ogni singola voce del costo, possono essere ritenuti validi se inviati a "corpo"?

Risposta: Sì, l'importante è che i preventivi siano confrontabili e appartenenti a fornitori diversi.

Quesito n. 26. Le spese per i tecnici accreditati nel SIAN per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento nella misura massima del 5% dei costi complessivamente rendicontati possono essere lette come "costi di personale" all'interno delle "spese di funzionamento" o come "consulenti" all'interno delle "spese generali"?

Risposta: Come si evince dall'art. 12 del bando, le spese tecniche relative ad onorari di professionisti, rientrano tra le spese generali.
Tali spese sono ammissibili sino ad un massimo del 12% dell'importo ammissibile.

Quesito n. 27. Un partner privato che procede con le attività del progetto con del proprio personale, come fa a stabilire il costo orario ammissibile? E' utilizzabile la tabella di calcolo utilizzata nella misura 16.1 del PSR Umbria?

Risposta: Premesso che le spese del personale rientrano tra le spese di funzionamento del partenariato e che nel loro complesso non possono superare il 12% della spesa ammissibile, si precisa quanto segue:
il costo del personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, deve essere rendicontato attraverso il costo orario. Tale costo viene calcolato dalla busta paga. E' ininfluente il livello contrattuale del dipendente di cui si richiede il rimborso della spesa. Deve comunque essere fornito il time sheet con le ore lavorate.
Riveste una importanza fondamentale, ai fini dell'ammissibilità della spesa, che l'attività svolta dal personale sia diretta alla realizzazione del progetto.

Quesito n. 28. Ci sono inoltre dei massimali da rispettare per ciascun inquadramento contrattuale?

Risposta: No, non sono previsti massimali.

Quesito n. 29. Sono ammissibili per un partner privato del partenariato, le spese effettuate e/o fatturate dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati? si può impiegare anche personale a collaborazione occasionale?

Risposta: Se si riferisce ad una impresa familiare, si può rendicontare la spesa soltanto di colui che agisce in nome e per conto della società/impresa ovvero di colui che è legittimato ad impegnare ed effettuare la spesa, fermo restando che tale spesa riguarda attività finalizzate alla realizzazione del progetto. Al riguardo si precisa che, per la ragionevolezza della spesa, la prestazione deve essere valutata parametrandola ad analoghe attività e deve comunque essere sempre dimostrata.
Per la prestazione occasionale vanno sempre rispettati i tre preventivi per la ragionevolezza della spesa nonché quanto previsto dalla normativa.

Quesito n. 30. Per gli investimenti immobiliari, è sufficiente l'elaborazione di un computo metrico per la determinazione della congruità o è necessario avere anche tre preventivi? (lett. a dell'art. 12 "investimenti immobiliari")

Risposta: Sì è sufficiente. Non occorrono in questo caso i 3 preventivi per la scelta della ditta. Nel bando la frase "La selezione della ditta che viene incaricata della realizzazione dei lavori deve comunque essere fatta acquisendo almeno tre offerte da ditte concorrenti. Al fine di acquisire le offerte il beneficiario committente o il responsabile del fascicolo di domanda, se diverso, invia tramite PEC, alle ditte da selezionare, copia degli elaborati e dei computi metrici delle opere da realizzare" è un refuso.

Quesito n. 31. E' corretto imputare il personale che si occupa della promozione e non del funzionamento del partenariato, alla voce spese di promozione? Come lo rendiconto?

Risposta: Si è corretto in quanto riferibile alle attività di promozione del progetto. In questo caso le spese sono ammissibili al 100%. In merito alla rendicontazione di tali spese si veda la risposta al quesito 27 – articolo 12.

Quesito n. 32. In relazione al quesito 27 si chiede di chiarire il caso in cui si debba valutare la congruità del costo orario dell'imprenditore o di un socio di una società che presta l'attività nell'ambito del progetto. E' possibile in questo caso prendere come riferimento i valori indicati nella tabella utilizzata anche per le sottomisure 16.1 e 16.2?

Risposta: Sì, nel caso specifico è possibile prendere in riferimento la tabella utilizzata per la sottomisura 16.1 in quanto trattasi di costi di riferimento.

I. Articolo 13 – Forme e aliquote del sostegno

Quesito n. 1. Quali sono le spese ammissibili codificate con le lettere d) ed e) (terzo capoverso)?

Risposta: Sono le spese di funzionamento e le spese di gestione.

Quesito n. 2. Cosa si intende per investimento immateriale? Anche le spese per "attività di animazione" sono considerate investimenti immateriali?

Risposta: Per investimento immateriale si intende, ad esempio, l'elaborazione di software, l'acquisizione di brevetti e licenze (incluso software) di know-how o conoscenze tecniche non brevettate.

Quesito n. 3. Per quanto concerne le spese per investimenti materiali ed immateriali, indicate nel paragrafo 12 "Spese ammissibili", le aliquote del sostegno sono le seguenti: in caso di ATI/ATS l'aliquota del sostegno è pari al 60% della spesa riconosciuta se sostenuta da partner privati e 100% se sostenuta da partner pubblici. Quindi per questa tipologia di spese un'impresa privata inserita nel partenariato dovrà finanziare di tasca propria il 40% del budget?

Risposta: Per le sole spese relative ad investimenti materiali ed immateriali, indicate nel paragrafo 12 "Spese ammissibili" che precede, le aliquote del sostegno sono le seguenti:
- in caso di ATI/ATS l'aliquota del sostegno è pari al 60% della spesa riconosciuta se sostenuta da partner privati e 100% se sostenuta da partner pubblici.
Pertanto se un partner privato aderente ad un ATI/ATS realizza un investimento materiale o immateriale l'aliquota del sostegno non può superare il 60%.

Quesito n. 4. I preventivi richiesti dai partner per attività inerenti il progetto sviluppato per conto dell'ATS debbono partire dalla pec del comune per essere certi che i suddetti costi siano al 100% di contributo?

Risposta: La percentuale di contribuzione non dipende da chi richiede i preventivi, ma da chi sostiene la spesa. Vedi risposta FAQ N.3 Articolo 13
Al riguardo si consiglia di rileggere più attentamente gli art. 12 e 13 del bando ove vengono chiaramente indicate le percentuali di contribuzione per ciascuna tipologia di spesa.

L. Articolo 14 – Requisiti di ricevibilità

Quesito n. 1. E' scritto:

e) costituzione da parte del richiedente, del fascicolo aziendale ai sensi del DM 12.01.2015 n. 162 e secondo le modalità e le regole definite dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). Nel caso di ATI e ATS, tutti i componenti devono aver costituito il fascicolo aziendale, alla data di presentazione della domanda. Nel fascicolo del capofila devono risultare i legami associativi con i componenti dell'aggregazione.

Nelle FAQ del sito il cui link si trova nel punto 38. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI – FAQ si legge M 16.7.1 – Sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo (Reg. UE n. 1305/2016 - art. 35) - FAQ ancora valide presentate prima della pubblicazione dell'Avviso pubblico modificato in data 16/09/2020 Quesito n. 4. Questione inserimenti legami associativi. Per ATS COSTITUENDE, il fascicolo del Capofila deve riportare anche i legami associativi ai singoli fascicoli, o questo è demandato all'eventuale finanziamento e quindi da effettuare entro 45 gg dal ricevimento del nullaosta (non è chiaro il passaggio all'art. 11. Pag 22 del BUR)? Risposta: Nel caso di partenariati costituendi in forma di ATI/ATS, ai fini della presentazione della domanda di sostegno, il fascicolo dovrà essere costituito esclusivamente dal soggetto promotore, mentre i partner, provvederanno alla sua apertura entro 45 giorni dalla concessione del sostegno e, comunque, al momento della costituzione dell'ATI/ATS; Ai sensi del Paragrafo 14 se L'ATI/ATS è stata già costituita al momento della domanda, tutti i componenti devono aver costituito il fascicolo aziendale, alla data di presentazione della domanda. Nel fascicolo del capofila devono risultare i legami associativi con i componenti dell'aggregazione.

Quindi sembrerebbe che a parte il Comune gli altri partecipanti all'ATI/ATS possano aprire il fascicolo aziendale dopo la concessione del finanziamento?

Risposta: Sì, se l'ATI/ATS è costituenda

M. Articolo 16 – Criteri di selezione

Quesito n. 1. alla voce "qualità e fattibilità della proposta turistica", "presenza di accordi commerciali con Tour Operator", si intende la disponibilità alla vendita dei pacchetti con lettera di intenti o devono essere indicati anche i volumi di affare previsti, con un minimo di turisti e presenze assicurato?

Risposta: Ai fini del Criterio di selezione "Miglioramento e valorizzazione delle attività di marketing territoriale" attribuisce punteggio la presenza di accordi commerciali con tour operator internazionali. L'accordo stipulato deve contribuire alla realizzazione della finalità indipendentemente dall'oggetto.

Quesito n. 2. Essendo numerosi i criteri di selezione "qualitativi", ovvero soggettivi e frutto di una valutazione da parte di una futura commissione, la griglia dei potenziali punteggi risulta di difficile interpretazione. Ciò premesso, si potrebbe essere utile una griglia di valutazione, che permetta in fase di progettazione, di impostare le scelte progettuali in modo da avere certezza sul punteggio autoassegnato dal beneficiario.

Risposta: I criteri di selezione sono quelli indicati all'Art. 16 Criteri di selezione. Inoltre, ai fini della valutazione dei progetti presentati sarà nominata, con apposito atto, una commissione ad hoc che opererà sulla base di un piano di valutazione prestabilito e pubblicato sul sito Ufficiale della regione Umbria, nella sezione sviluppo rurale – Misura 16 - Sottomisura 16.7.

Quesito n. 3. "Criteri di selezione" In merito al criterio di selezione "Capacità del progetto di coinvolgere più settori (gruppo di attività economica – codice ATECO a tre cifre)", facciamo un esempio: un'impresa con codice ATECO 01.43 e un'altra con codice 01.49: si intendono appartenenti a due gruppi di attività economica diversi?

Risposta: un'impresa con codice ATECO 01.43 e un'altra con codice 01.49 non si considerano

appartenere a settori economici differenti, in quanto le prime tre cifre del codice ateco sono identiche.

Ad esempio si considerano settori economici diversi quelli contraddistinti dai seguenti codici:

01.1 Coltivazione di colture agricole non permanenti

01.4 Allevamento di animali

Quesito n. 4. Le associazioni culturali/ricreative/sportive che possono partecipare all'avviso di selezione e quindi al partenariato di progetto; dato che la maggior parte di esse non è iscritta al Registro imprese e quindi non possiede codice ATECO, come sono considerate?

Risposta: Si attribuisce il codice ATECO dell'attività prevalente indicata nello Statuto dell'Associazione.

Quesito n. 5. Le associazioni culturali/ricreative/sportive che possono partecipare all'avviso di selezione e quindi al partenariato di progetto; dato che la maggior parte di esse non è iscritta al Registro imprese e quindi non possiede codice ATECO, come sono considerate?

Risposta: Si attribuisce il codice ATECO dell'attività prevalente indicata nello Statuto dell'Associazione.

Quesito n. 6. Per quanto concerne l'attività di animazione, la stessa potrebbe essere svolta, soprattutto nella fase preliminare alla presentazione della domanda, direttamente dal Comune e senza costi: in questo caso è comunque possibile vedersi riconosciuto il punteggio di cui al criterio "congruità dei costi e risorse destinati all'animazione"? ovviamente documentando dettagliatamente l'attività svolta?

Risposta: Il Criterio è stato eliminato, i criteri di selezione sono indicati al Paragrafo 16 dell'Avviso pubblico, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 al BUR n. 73 del 16 settembre 2020.

Quesito n. 7. In merito al Criterio "Miglioramento e valorizzazione della attività di Marketing territoriale – innovatività della proposta promo commerciale", sotto criterio "se è prevista una piattaforma di prenotazione/vendita online": è ammissibile ai fini dell'attribuzione del punteggio, la prenotazione attraverso sistemi automatizzati di messaggistica istantanea applicata ai social network?

Risposta: Sì, è ammissibile.

Quesito n. 8. Ai fini dell'assegnazione dei 3 punti per attivazione di servizi, quanti servizi si debbono attivare?

Risposta: I punti sono assegnati sulla base di quanto previsto dal Paragrafo 16 dell'Avviso pubblico modificato in data 16 Settembre u.s. In base al criterio oggetto del quesito possono essere assegnati 2, 6 o 10 punti in base ai settori coinvolti così come indicato nel bando.

Quesito n. 9. Il servizio che creo/realizzo con il progetto, come può sostenersi economicamente? Ad esempio il fruitore di un mezzo elettrico di pubblica utilità, paga il biglietto?

Risposta: Sì, il progetto può generare entrate.

Quesito n. 10. Cosa si intende per "tour operator internazionale"?

Un tour operator che ha sede all'estero?

Oppure un tour operator che ha sede in Italia e che si occupa di fare incoming dall'estero?

Che tipo di "qualifica" deve possedere il tour operator coinvolto per ottenere il punteggio previsto dal Bando?

Risposta: Rilevante ai fini della distinzione è l'ambito di operatività del tour operator indipendentemente dalla sede legale.

Tour operator nazionale opera esclusivamente in un contesto nazionale;

Tour operator internazionale opera in un contesto internazionale.

Quesito n. 11. Domanda

<i>Composizione del partenariato (i punteggi possono essere cumulati)</i>	<i>- Presenza nel partenariato di soggetti pubblici e privati (*) che ricadono nelle aree:</i> <ul style="list-style-type: none"><i>• Aree con problemi complessivi di sviluppo</i><i>• Aree Natura 2000</i><i>• Aree del cratere terremoto</i>	<i>Punti 0,5 per ogni rappresentante del PPP ricadente nell'area fino ad un massimo di 5 punti</i>
---	---	--

() per i privati con presenza si intende avere almeno una unità produttiva all'interno del territorio di che trattasi. Per gli enti pubblici si fa riferimento alla sede dell'ente nel territorio di che trattasi. In caso il termine Ente/Soggetto Pubblico includa anche il Comune il punteggio sarebbe quello riportato in tabella?*

Risposta: Sì, fa riferimento anche al Comune.

Quesito n. 12. Il punteggio sull'incremento occupazionale è riferito alle aziende partner?

Risposta: Il punteggio deve essere valutato in riferimento al seguente criterio:

2.1 Introduzione di prodotti/servizi/ processi innovativi o a sostegno della popolazione rurale o ICT di cui il punto 2.1.4 Creazione di nuovi posti di lavoro è un sotto criterio, come indicato nella tabella a pagina 11 delle linee guida alla valutazione delle proposte progettuali e al Paragrafo 16 del bando.. Pertanto se tali attività legate al progetto generano direttamente nuovi posti di lavoro verranno attribuiti i punteggi ai sensi del paragrafo 16 del bando. Si precisa che tra il servizio/prodotto/processo e l'assunzione deve esistere un nesso di causalità diretta ovvero l'unità deve essere impiegata per il servizio/prodotto/processo innovativo generato dal progetto e non in attività indirette, collaterali o derivate dagli stessi.

Quesito n. 13. - *Se sì, è possibile considerare, ai fini dell'attribuzione del punteggio sul criterio "Capacità del progetto di coinvolgere più settori (gruppo di attività economica – codici ATECO a tre cifre)" il codice ATECO corrispondente? Nel caso sarebbe il codice 85.1 (istruzione prescolastica) 85.2 (istruzione primaria) o 85.3 (istruzione secondaria) trattandosi di un istituto comprensivo con tutti e tre i gradi di istruzione.*

Risposta: No, in questo caso per la definizione del punteggio viene preso solo un codice ATECO in quanto trattasi sempre di istruzione.

Quesito n. 14. Dove si trova l'elenco dei comuni con complessivi problemi di sviluppo?

Risposta: L'elenco si trova nel PSR Umbria 2014- 2020 - capitolo 4 - alla sezione 4.1" analisi SWOT" figura 4.1.a "Suddivisione dell'Umbria secondo la classificazione dell'Accordo di partenariato".

I Comuni sono 24 e sono di seguito elencati: Pietralunga, Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Valtopina, Foligno, Sellano, Cerreto di Spoleto, Vallo di Nera, Poggiodomo, Sant'Anatolia di Narco, Monteleone di Spoleto, Cascia, Norcia, Preci, Scheggino, Ferentillo, Montefranco, Arrone, Polino.

O. Articolo 17 – Presentazione delle domande di sostegno

Quesito n. 1. "Consorzio/Associazione costituendo: Il soggetto promotore (Comune) provvede

a costituire il fascicolo aziendale cui dovrà allegare l'atto di impegno a costituirsi in consorzio o associazione ed il mandato alla presentazione della domanda di sostegno;"

non è chiaro se tali documenti (atto di impegno a costituirsi e mandato alla presentazione della domanda di sostegno) debbano essere implementati o meno sulla sezione "Legami associativi" del fascicolo.

In questo secondo caso come dovremo regolarci? Dovremo comunque implementare la sezione "Legami associativi" del fascicolo?

Risposta: Nel caso di un costituendo consorzio, non è necessario implementare la sezione "legami associativi".

Quesito n. 2. Considerato che sia per la costituenda ATS, che per il costituendo Consorzio è necessario, da parte dei Centri di Assistenza Agricola, allegare al fascicolo aziendale atto d'impegno a costituirsi e mandato alla presentazione della domanda di sostegno (implementando la sezione "legami associativi" del fascicolo) come indicato a pag. 17 del bando, e visto che per attivare la procedura di creazione dei legami associativi tra soggetto promotore, e gli altri partners, il sistema, oltre al caricamento di mandato a presentare la domanda di sostegno e atto di impegno a costituirsi, richiede che ciascun soggetto partner abbia aperto un proprio fascicolo aziendale, come bisogna procedere?

Tenuto conto che il bando riporta: -"nel caso di partenariati costituendi in forma di ATI/ATS, ai fini della presentazione della domanda di sostegno, il fascicolo dovrà essere costituito esclusivamente dal soggetto promotore, mentre i partner, provvederanno alla sua apertura entro 45 giorni dalla concessione del sostegno e, comunque, al momento della costituzione dell'ATI/ATS";

Risposta: 1) nel caso di ATI e ATS già costituite la domanda di sostegno sarà presentata dal capofila del soggetto associativo che rimarrà fino alla chiusura del progetto l'unico beneficiario. Il capofila renderà in fase di pagamento tutte le spese dei partner e si occuperà della distribuzione delle risorse agli altri partner.

In tal caso al momento della presentazione delle domande di sostegno tutti i partner dovranno aver attivato il proprio fascicolo aziendale e i legami associativi dovranno essere già stati inseriti nel fascicolo del capofila.

2) anche nel caso di ATI e ATS costituende la domanda di sostegno sarà presentata dal capofila del soggetto associativo che rimarrà fino alla chiusura del progetto l'unico beneficiario. Il capofila renderà in fase di pagamento tutte le spese dei partner e si occuperà della distribuzione delle risorse agli altri partner.

In tal caso al momento i partner che non possiedono il fascicolo hanno l'obbligo di aprirlo entro 45 giorni dalla data di concessione del sostegno. Va da sé che l'inserimento dei legami associativi nel fascicolo del capofila dovrà essere effettuato non appena tutti i fascicoli dei partner saranno operativi.

3) nel caso di Consorzi già esistenti le domande di sostegno e pagamento saranno presentate dal consorzio stesso.

4) nel caso di Consorzi costituendi la domanda di sostegno sarà presentata dal capofila che sarà l'unico soggetto ad avere l'obbligo di possesso del fascicolo aziendale. Una volta che la domanda sarà ammessa a finanziamento e il consorzio costituito, la domanda di sostegno dovrà essere sottoposta a variante per cambio beneficiario al fine di riallinearla con il reale beneficiario dell'intervento che non è il capofila ma il consorzio che si è costituito.

Si fa presente che l'obbligo di costituzione dei fascicoli aziendali di tutti i partners è presente solamente nel caso di ATI e ATS. Nel caso di consorzi questo obbligo decade in quanto il beneficiario finale sarà il consorzio stesso.

Quesito n. 3. A pag. 18 del bando si chiede di allegare atto deliberativo di ciascun ente pubblico che dispone adesione al partenariato. Tale atto si riferisce ai soli enti pubblici che decidono di aderire al partenariato o anche al Comune promotore, che ha già emanato avviso pubblico per la costituzione del partenariato?

Risposta: Si rimanda alla risposta FAQ n. 19 – Articolo 7 Beneficiari.

P. Articolo 19 – Presentazione delle domande di sostegno

Quesito n. 1. Laddove si renda necessario una spesa da fornitore esterno, è necessario che il capofila (ente pubblico), faccia invio di preventivi via pec o faccia solamente indagine di mercato del costo di un bene/servizio?

Risposta: L'ente pubblico deve attenersi al rispetto delle Linee guida di ammissibilità delle spese e del codice sugli appalti. Nel caso dei preventivi questi devono comunque essere richiesti via PEC. Nel caso vengano fatte indagini di mercato queste devono essere opportunamente documentate.

Quesito n. 2. Sono previste eventuali proroghe della presentazione della domanda di sostegno?

Risposta: Ad oggi la proroga non è prevista.

Quesito n. 3. la Dichiarazione di Affidabilità del richiedente (Allegato "V") indicata all'art. 19 pag. 18 del bando, in quanto associazione già costituita e riconosciuta, deve essere redatta e firmata solo dal legale rappresentante dell'associazione?

Risposta: la dichiarazione di Affidabilità del richiedente nel caso di associazioni riconosciute è firmata dal legale rappresentante della associazione stessa.

Quesito n. 4. Un ente pubblico di ricerca per rispondere all'avviso pubblico di un Comune capofila quale documentazione deve presentare?

a- curriculum aziendale, quindi breve descrizione dell'Ente e delle attività specifiche inerenti al bando

b- allegato IV del bando, de minimis

c- allegato V del bando - dichiarazione di affidabilità

d- modello A - dichiarazione di interesse

Risposta:

Curriculum aziendale, quindi breve descrizione dell'Ente e delle attività specifiche inerenti al bando:

Ciascun soggetto aderente al partenariato, indipendentemente dalla forma giuridica di costituzione prescelta, dovrà indicare come previsto al punto 9.4 dell'Allegato I scheda di progetto le modalità organizzative del partenariato indicando per ciascun partecipante, i ruoli e le competenze. Esplicitare inoltre per ciascun partecipante le competenze acquisite pertinenti e non alla proposta progettuale

Dichiarazione De minimis:

In caso di ATI e ATS, costituenda o costituita, ciascun partner dovrà rispettare i requisiti di cui al regolamento 1407/13, qualora applicabile e rendere la relativa dichiarazione.

In caso di i Consorzi e Associazioni l'aiuto sarà imputato a quest'ultimi, fatta salva la normativa in materia di impresa unica così come definita dall'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013 e la dichiarazione dovrà essere resa esclusivamente dal legale rappresentante del Consorzio o dell'associazione.

Dichiarazione di affidabilità:

In caso di partenariati costituiti sottoforma di associazioni e consorzi, la dichiarazione di affidabilità (allegato V) dovrà essere resa dal legale rappresentante e allegata alla domanda di sostegno;

In caso di Partenariati costituendi che intendono assumere la forma di associazioni e consorzi, la dichiarazione di affidabilità (allegato V) dovrà essere acquisita dal soggetto promotore al momento della selezione dei partner e conservata nel fascicolo della domanda di sostegno presentata dal promotore;

In caso di ATI/ATS costituiti o costituendi, la dichiarazione di affidabilità dovrà essere acquisita dal Capofila/Promotore al momento della selezione dei partner e conservata nel fascicolo della domanda di sostegno presentata dal Capofila.

Dichiarazione di interesse a seguito della pubblicazione dell'Avviso pubblico di selezione da parte del Comune:

Gli enti pubblici si associano nel partenariato su base volontaria in relazione alla strategia di cooperazione per lo sviluppo del territorio per l'ambito individuato.

La partecipazione degli Enti pubblici al partenariato presuppone un atto deliberativo dell'organo esecutivo che ne disponga l'adesione e ne approvi i relativi impegni, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi programmatici assunti dall'Ente pubblico e dell'utilità per l'eventuale territorio amministrato.

Il Comune procedere alla selezione dei partner privati attraverso una procedura di evidenza pubblica con l'adozione di criteri di selezione all'uopo individuati dal medesimo Comune.

Pertanto gli enti pubblici non sono soggetti al processo di selezione pubblica dei partner, ma attraverso la dichiarazione di interesse, previa verifica delle condizioni sopra riportate, formalizzano la loro adesione alla strategia di cooperazione.

Quesito n. 5. Cosa si intende come 'partecipazione volontaria' riportata nelle FAQ relative al presente bando, Quesito n. 6. Un ente pubblico deve rispondere alla manifestazione di interesse aperta dai comuni M. articolo 17?

Risposta: Vedi faq precedente.

Quesito n. 6. Un Ente Pubblico di Ricerca può partecipare sia come partner attivo che come fornitore di servizi? Se sì, quali sono le procedure da seguire?

Risposta: Il bando non prevede la possibilità per il partner di partecipare anche nella veste di fornitore di servizi. Il partner può rendicontare soltanto le spese relative all'attività svolta in attuazione della strategia di cooperazione.

Quesito n. 7. La dichiarazione indicata all'art. 19 pag. 18 del bando e di seguito riportata, può essere firmata dal legale rappresentante dell'associazione o è obbligatorio che sia redatta e firmata da tutti gli n soggetti che compongono l'associazione?

"Pena l'esclusione, inoltre, dovranno essere rilasciate da ciascun componente del partenariato le seguenti autocertificazioni o atti notori, corredati da documenti di riconoscimento in corso di validità, da produrre ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e smi:

dichiarazione a firma del legale rappresentante o del capofila in caso di ATI/ATS nel caso in cui il partenariato sia già costituito ovvero dal soggetto promotore per le forme di partenariato non ancora costituite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in merito..."

Risposta: La dichiarazione in merito ai seguenti fatti, stati e qualità indicati nel paragrafo 19 deve essere resa dal legale rappresentante o del capofila in caso di ATI/ATS nel caso in cui il partenariato sia già costituito ovvero dal soggetto promotore per le forme di partenariato non ancora costituite:

- alla disponibilità del fascicolo aziendale regolarmente aggiornato intestato al beneficiario o a tutti i componenti l'aggregazione;
- alla conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- al possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020, approvato dalla Commissione europea, per accedere al presente Avviso;
- alla recuperabilità o meno dell'IVA relativamente all'intervento proposto;
- alla conoscenza che i pagamenti previsti dal presente bando sono sottoposti alle regole in materia di sanzioni e riduzioni per violazioni riscontrate sulle domande di sostegno e di pagamento, approvate dalla Regione Umbria con DGR 935/2017 e con le DD nn. 2141/2020 e 2357/2020 "Adeguamento del sistema delle infrazioni in materia di appalti pubblici".
- alla conoscenza che i pagamenti previsti dal presente bando sono sottoposti alle regole in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale relative ad operazioni approvati dalla Regione Umbria con DGR 692/2020 non connesse alle superfici e agli animali per violazioni riscontrate sulle domande di sostegno e di pagamento;
- alla conoscenza che i pagamenti a valere sulla presente misura avverranno con i fondi

FEASR, per il tramite dell'organismo pagatore riconosciuto (AGEA-OP), secondo termini e modalità riconosciute all'organismo stesso;

- all'esonero dell'amministrazione regionale da ogni responsabilità derivante da danni arrecati durante l'esecuzione di eventuali lavori, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo, qualora ricorra il caso;
- all'impegno a comunicare, una volta acquisiti, i codici CIG e CUP del progetto, qualora necessari;
- alla consapevolezza che la concessione degli aiuti potrebbe essere subordinata all'approvazione di modifiche del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'OP AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti;
- alla conoscenza dell'obbligo di rettificare la domanda di sostegno, al fine di renderla congruente alle eventuali modificazioni o integrazioni che la Regione intendesse apportare al presente Avviso, in forza del quale la medesima è presentata, che si accettano fin d'ora;
- alla consapevolezza che tutte le spese sostenute fino all'emanazione del nulla-osta regionale, sono a proprio rischio e carico, esonerando l'Amministrazione regionale da qualunque vincolo o obbligo alla concessione del sostegno richiesto;
- a non aver avviato le attività progettuali prima della presentazione della domanda di sostegno fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12 relativamente alle attività propedeutiche;
- alla conoscenza che le misure del PSR alle quali ha aderito potranno subire, da parte della Commissione europea, alcune modifiche che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- di essere a conoscenza che la Regione può, a suo insindacabile giudizio e senza che il richiedente possa vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione regionale, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso pubblico;
- alla conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria, nel presente Avviso e nella domanda;
- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presentazione della domanda di aiuto;
- alla conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente e/o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne nei casi di forza maggiore previsti dalla normativa, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
- che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha chiesto e non intende chiedere per il futuro contributi, detrazioni ed agevolazioni ad altri enti pubblici;
- di essere a conoscenza che i pagamenti, in relazione alle sottomisure avverranno con i fondi FEASR, per il tramite dell'organismo pagatore riconosciuto AGEA-OP, e che potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario.

Quesito n. 8. Nella compilazione del format relativo alla domanda, c'è un obbligo riguardo al tipo e dimensione dei font da utilizzare?

Risposta: Non sono previsti font specifici né una dimensione massima del carattere. Si precise inoltre che i grafici/tabelle o le immagini non sono considerate nel calcolo del limite massimo dei caratteri.

Quesito n. 9. Dato che, per la compilazione dei testi, solo per alcuni paragrafi è indicato un limite di caratteri, tale limite è da rispettare rigidamente?

Risposta: Le sezioni in cui si indica un numero limite di caratteri non si bloccano qualora il testo superi il numero di parole indicato. Tuttavia si prega di rispettare il limite indicato nella scheda tenendo conto che i grafici non vengono contabilizzati.

L'eventuale eccedenza del numero di caratteri non deve comunque superare 100 caratteri.

Quesito n. 10. il punto della Scheda Progetto: 3. AZIONE: stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali, costituisce un PARAGRAFO e quindi è da sviluppare, oppure è solo un sottotitolo?

Risposta: Trattasi dell'indicazione della Macrotipologia ovvero rappresenta l'azione a cui partecipa il partenariato. Il campo non deve essere compilato.

Quesito n. 11. A pag. 18 si chiede di allegare atto deliberativo di ciascun ente pubblico che dispone adesione al partenariato. Tale atto si riferisce ai soli enti pubblici che decidono di aderire al partenariato o anche al Comune promotore, che ha già emanato avviso pubblico per la costituzione

del partenariato?

Risposta: Si rimanda all'art. 19 del Bando "presentazione domande di sostegno" : atto deliberativo di ciascun ente pubblico.

Quesito n. 12. Ragionevolezza dei costi. Una SRL, partner di progetto, che lavora esclusivamente con "in house consultant", cioè che non ha dipendenti con busta paga, ma solo professionisti stabili che lavorano presso i locali della società e con mezzi della società può rendicontare tali costi nel progetto? E se sì con quale mezzo deve dimostrare la "ragionevolezza dei costi" in sede di presentazione della domanda?

Risposta: Il partner, ovvero soggetto che aderisce al partenariato, partecipa al progetto direttamente in attuazione della strategia di cooperazione. Per le attività svolte, dovrà presentare idonea rendicontazione (ad esempio buste paga o nel caso di liberi professionisti tre preventivi) per l'ottenimento del rimborso delle spese sostenute e ammissibili previste all'art. 12 del bando. Vedi risposta FAQ quesito 1 e 4 spese ammissibili.

Quesito n. 13. Documenti da allegare alla domanda. A Pag. 18 del bando si legge che "Pena l'esclusione, inoltre, dovranno essere rilasciate da ciascun componente del partenariato le seguenti autocertificazioni o atti notori, corredati da documenti di riconoscimento in corso di validità, da produrre ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e smi"

Subito dopo si legge che: "dichiarazione a firma del legale rappresentante o del capofila in caso di ATI/ATS nel caso in cui il partenariato sia già costituito ovvero dal soggetto promotore per le forme di partenariato non ancora costituite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in merito (segue elenco)".

La domanda è: chi deve rilasciare l'autocertificazione/atto notorio/dichiarazione? Solo il capofila della costituenda ATS o anche ogni componente? Seconda questione: in mancanza di un template, occorre copiare il testo presente a pag. 18 e 19 e sottoscriverlo per presa visione?

Risposta: Vedi risposta FAQ n. 7.

Quesito n. 14. le firme congiunte nell'allegato 2 devono essere tutte autografe o tutte digitali? Oppure il documento può contenere sia firme autografe che digitali? Se sì quale procedura si deve seguire? Se un legale rappresentante è impossibilitato ad apporre la propria firma autografa nello stesso documento si può utilizzare una scansione del documento firmato sempre apponendo il documento di identità?

Risposta: Le firme possono essere autografe o digitali o entrambe, l'importante è che la firma sia stata apposta.

Q. Articolo 22 – Anticipo

Quesito n. 1. Ipotizzando un progetto composto da varie tipologie di costi (investimenti materiali, attrezzature, costi di divulgazione, costi di promozione ed organizzazione eventi):

- L'ANTICIPO DEL 50 % può riguardare il 50 % di tutte le tipologie di spese, o solo di investimenti materiali?

- Se nel progetto, tali spese sono ripartite tra vari partner pubblici e privati, le garanzie definite all'art. 22 devono essere fornite in quota parte dai singoli soggetti che sosterranno le spese, o deve essere garantita l'intera somma dal Capofila pubblico?

Risposta: Ai sensi dell'art. 22 del bando i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il pagamento di anticipi non superiori al 50% dell'aiuto pubblico spettante per l'investimento. Non sono ammessi anticipi per altre tipologia di spesa oltre agli investimenti. Dal momento che la domanda è presentata dal Capofila pubblico la somma richiesta è garantita da quest'ultimo.

R. Articolo 29 – Impegni dei beneficiari

Quesito n. 1. In caso di piccoli interventi (installazione nuovi segnali, creazione aree di sosta ecc.) su terreni che non sono di proprietà comunale, ma sono comunque aree aperte al pubblico (situate nei boschi, lungo i tracciati dei sentieri). Ai sensi del Bando, è sufficiente una semplice lettera di assenso/nulla osta del proprietario del terreno? Oppure occorrono altre formalità?

Risposta: Ai sensi del Paragrafo 29 del Bando, tra gli impegni del partenariato è previsto di “non modificare la destinazione d’uso degli investimenti oggetto dell’aiuto per tutta la durata del periodo vincolativo quinquennale. Il periodo vincolativo quinquennale decorre dalla data in cui viene autorizzato l’OP - AGEA al pagamento del saldo dell’aiuto (data di autorizzazione regionale al pagamento e riportata nel relativo elenco di liquidazione)”.

Pertanto, al fine di rispettare il suddetto impegno risulta necessario, in caso di realizzazione di lavori su terreni di proprietà altrui acquisirne la disponibilità attraverso un titolo giuridico opponibile ad eventuali terzi che possano in futuro (nei 5 anni di durata dell’impegno) vantare diritti sul bene.
